



COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'"AREA DI SGAMBATURA PER CANI"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2017

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 6 - Divieti

Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "area di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambatura, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza".

Art. 2 – Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Conduttore: persona, che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura. Il Conduttore può non coincidere con il Proprietario.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambatura per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità o l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai conduttori e ai loro cani;
2. Ai conduttori dei cani è fatto obbligo di esibire, a richiesta dell'autorità competente, anche successivamente al controllo e comunque entro e non oltre 2 giorni, un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina;
3. Il conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
4. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun conduttore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
5. I conduttori possono lasciare liberi da guinzaglio i propri cani nell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non sorgano incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
6. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
7. I conduttori di cani maschi particolarmente eccitabili sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere i cani costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
8. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
9. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori;

10. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura è fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni; di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
11. Ai conduttori di cani è fatto obbligo, nel caso si verificano giochi o situazioni che possono eccitare i propri cani, evitare azzuffamenti sospendendo il gioco;
12. Ai conduttori di cani è fatto obbligo ricoprire le buche scavate dal proprio cane;
13. Ai conduttori di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello;
14. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori;

Art. 6 - Divieti

- È vietato l'accesso ai cani non in buona salute, o di età inferiore ai tre mesi di vita.
- È vietato l'accesso ai cani femmina in calore e ai cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali.
- È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
- È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
- È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
- Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni

- La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia.
- Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
- Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.